

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
I Presc. 49, 70	Prot. ISPRA 10534 del 10/03/2014 (DVA/2014/6539 del 11/03/2014)	a) contenimento entro il valore limite di particolato (g/t coke), di cui alla prescrizione 49, contenuto nel flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento asservite alle batterie 7-8 e alle batterie 11- 12, attualmente in funzione; b) come previsto dalla prescrizione 89, consegna di specifica comunicazione corredata da relazione attestante le valutazioni quantitative delle emissioni complessive provocate dalle non conformità di cui al citato punto 1), con identificazione delle cause e delle eventuali azioni adottate; c) trasmissione del protocollo operativo del nuovo sistema software adottato, tipo RAMS, con evidenza delle misure operative previste per ciascun anomalia/criticità dei parametri operativi monitorati, in attuazione della prescrizione 70 secondo punto nella parte relativa alla implementazione di specifica procedura operativa idonea a definire i criteri e parametri operativi per la eliminazione del fenomeno del cosiddetto “slopping”.	DVA/2014/8406 25/03/2014	Dir. 167/2014 del 24/4/2014 (DVA-2014-12655 del 5/5/2014 e DVA-2014-12914 del 6/5/2014) con cui ILVA ha riscontrato la diffida trasmettendo le proprie controdeduzioni.			La diffida si ritiene chiusa per effetto dell'art.14, comma 1 del DPCM del 29 settembre 2017 perché antecedente all'8 maggio 2014, data di pubblicazione in GU del DPCM 14 marzo 2014. Art 14, comma 1. <i>"Gli atti di diffida adottati dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152/06 antecedenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 si devono intendere formalmente chiusi con il presente decreto.</i> Al riguardo il gestore con nota DIR 601/17 in esito alle richieste formulate dal GI in occasione della v..i del 18-20 luglio 2017 ha inviato il registro degli eventi di emissioni visibili 1 gennaio 31 agosto 2017 per ACC1 e ACC2 da cui si evince l'assenza di "slopping".
II Scoria	prot. ISPRA 45782 del 07/11/2014 (DVA/2014/36918 del 11/11/2014)	ISPRA, ad integrazione della relazione sull’esito del sopralluogo in date 8 e 9 luglio 2014, ha chiesto di diffidare ILVA ad eseguire una serie di campionamenti e altre azioni a causa dei superamenti per il parametro cloruri nel test di cessione della scoria 100202 in area IRF, rispetto ai limiti previsti nel DM 5/2/98.	DVA/2014/38380 20/11/2014	Dir. 479/2014 del 5/12/2014 (DVA/2014/40542 del 10/12/2014 e DVA/2014/40656 del 10/12/2014) con cui ILVA ha trasMESSO riscontro alla nota del 20/11/2013 sulla caratterizzazione delle scorie per attività di recupero 10. In particolare ILVA comunica l’inizio delle attività di campionamento della scoria deferrizzata in data 9/12/2014, illustrandone la procedura.		Diffida riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 10, del paragrafo 3 della citata relazione, che prevede ulteriori condizioni di monitoraggio da implementare entro 20 gg dalla notifica della relazione, e precisamente di “inviare tutta la documentazione prescritta nella diffida ovvero tabella riassuntiva, relazione e piano di campionamento.”	La diffida si ritiene chiusa per effetto dell'art. 10 comma 1 del DPCM 29 settembre 2017 in quanto il gestore ha provveduto ad effettuare la registrazione REACH della scoria avvalendosi, quindi, dell' esenzione dalla verifica di conformità al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
III Gestione Reflui Vasca decantazione SEA	Prot. ISPRA 2309 del 16/01/2015 (DVA/2015/1497 del 19/01/2015)	ISPRA, ad integrazione della relazione sull'esito del sopralluogo in date 8 e 9 luglio 2014 ha chiesto di diffidare ILVA a fornire entro 15 gg: - specifica relazione in merito alla gestione delle acque in uscita dalla vasca di decantazione dell'area SEA nel contesto delle attuali condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento;- procedure adottate e attuali modalità di gestione come rifiuti dei reflui in uscita dalla vasca di decantazione dell'area SEA al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente.	DVA/2015/2735 30/01/2015	Dir. 71/15 del 10/3/2015 (DVA/2015/6661 del 11/3/2015)	DVA-2015-10249 del 16/4/2015		La diffida si ritiene chiusa con invio da parte del gestore della nota DIR 71/2015 contenente la relazione e le procedure richieste nella diffida. Ad oggi, sulla base delle dichiarazioni fornite dal gestore, le acque sono qualificate come rifiuto e gestite come tale. Il gestore ha fornito evidenza dell'implementazione di suddette azioni con la consegna della copia del formulario rifiuti e del documento di trasporto richiesto dal GI in occasione della verifica ispettiva del 25-27 ottobre 2017 (allegato 4 al verbale di visita in loco).
IV	Prot. ISPRA 53233 del 19/12/2014 (DVA/2014/42256 del 23/12/2014)	ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché: a) trasmetta: revisione aggiornata della pratica operativa standard N5PA1012, con descrizione dei provvedimenti che l'operatore addetto all'impianto di trattamento delle acque del Reparto TNA2 deve eseguire in caso di attivazione degli allarmi; valutazione di fattibilità, con eventuale cronoprogramma, per l'installazione di un misuratore di livello al decantatore longitudinale n.1 I (DRL II), con relativo allarme visivo e sonoro, oltre all'implementazione di allarmi sonori per la segnalazione dei malfunzionamenti delle valvole di manovra dell'impianto; in alternativa a quanto rappresentato dagli Enti di Controllo il gestore potrà proporre sistemi equivalenti; b) effettui misure sostitutive ai sistemi di monitoraggio in continuo alle emissioni in atmosfera in caso di blocco della strumentazione superiore a 72 ore anche per i parametri di normalizzazione secondo le modalità indicate nella nota ISPRA prot. 18712 del 01/06/2011, punto F e trasmetta copia della procedura di attuazione delle modalità attuative indicate; c) trasmetta specifica relazione in merito al superamento del valor limite per il parametro fluoruro riscontrato allo scarico SF2, nel contesto delle condizioni di funzionamento dei possibili contributi degli impianti di trattamento; descrizione delle procedure e delle modalità di gestione degli impianti di trattamento al fine di prevenire possibili superamenti della concentrazione limite per il parametro fluoruro; d) effettui specifica campagna bimestrale con campionamenti settimanali di caratterizzazione per la determinazione del fluoruro nelle acque presso il punto di campionamento del Secondo Canale di scarico SF2; e) comunichi preventivamente, con qualche giorno di anticipo o con apposito piano di campionamenti, sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, le date di effettuazione dei campionamenti di cui al punto d), per consentire la supervisione dei monitoraggi e le eventuali verifiche in contraddittorio da parte di ARPA Puglia; f) adotti idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate alla regimazione delle acque di tutta l'area IRF, in relazione a quanto indicato nel sopra indicato § 9.4.13.1 relativamente all'impiego di acqua per il raffreddamento e l'inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF, al fine di limitare e evitare impatti sull'ambiente durante il periodo transitorio nell'area IRF fino alla conclusione degli interventi strutturali previsti, trasmettendo copia delle medesime procedure e relative pratiche operative e gestionali nel periodo transitorio.	DVA/2015/1977 22/01/2015	Dir. 038/2015 del 06/02/2015 (DVA/2015/3502 del 09/02/2015) con cui ILVA ha dato riscontro del 22/01/2015	DVA/2015/5218 25/2/2015	ISPRA con nota prot. 13744 del 26/3/2015 (DVA/2015/8418 del 26/3/2015) in riscontro alla nota DVA del 25/2/2015 ha comunicato che alla luce dei chiarimenti forniti da ILVA con nota n. 38/2015 del 6/2/2015 rettifica la comunicazione di cui alla nota n. 53233 del 19/12/2014 annullando la violazione di cui al punto 2, causa della prescrizione di cui al punto b).	La diffida si ritiene chiusa per effetto delle verifiche puntuali effettuate dal GI in merito ai vari aspetti contenuti nella medesima diffida Punto a) il GI ha preso atto del verbale di verifica Ispettiva del 28 gennaio 2016 dal quale si evince il superamento delle criticità evidenziate nella diffida. Punto b) tale aspetto è stato superato in relazione ai chiarimenti forniti dal gestore a valle dell'emissione delle diffide da parte di MATTM che hanno portato anche alla richiesta di annullamento da parte di ISPRA della conseguente violazione. Per quanto attiene i punti c), d) ed e) riportati nella diffida il gestore ha dichiarato di aver consegnato la documentazione richiesta al GI nel corso della visita ispettiva del 14-15 aprile 2015. Per quanto attiene il punto f) il GI prende atto di quanto riportato al del DPCM 29 settembre 2017 che proroga la scadenza al 30 giugno 2021 (prescrizione UA10 dell'allegato 1 al DPCM summenzionato) Il GI ha preso atto della sentenza del TAR di Lecce n. 198-2016 che ha disposto l'annullamento della diffida perché era stata formulata prima della scadenza dei termini.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
V	Prot. ISPRA 11496 del 12/3/2015 (DVA/2015/7025 del 13/3/2015)	ISPRA a seguito dell'ispezione straordinaria di ARPA del 1/10/2014 ha comunicato rettifica della violazione n. 1 della comunicazione n. 53233 del 19/12/2014 e proposto nuova diffida: "In considerazione di quanto indicato nell'Allegato 5 della parte terza, nota 3 alla Tabella 3 del D.Lgs. 152/06, relativamente alla deroga ai valori limite di emissione dei parametri cloruri e solfati per lo scarico in mare, si ritiene necessario rettificare l'atto di accertamento in oggetto confermando la violazione di cui al punto 1) della nota ISPRA prot. 53312 del 19/12/2014 relativa al superamento del Valore Limite Emissivo (VEE) in acqua sul punto di scarico autorizzato del Primo canale SF1, solo per i parametri azoto nitroso e boro".	DVA/2015/10247 16/4/2015	Dir. 135/15 del 30/4/2015 (DVA/2015/11805 del 5/5/2015) con cui ILVA ha riscontrato la nota ISPRA del 12/3/2015 di proposta nuova diffida. Dir. 202/15 del 19/6/2015 (DVA-2015-16408 del 23/6/2015) con cui ILVA ha riscontrato la nota di diffida del 16/4/2015.	DVA-2015-17244 del 2/7/2015 ha chiesto ad ISPRA di verificare sulla base della documentazione ricevuta il superamento delle inottemperanze oggetto e ha fornito a ISPRA i chiesti chiarimenti di cui alla nota ISPRA n. 13633 del 21/5/2015, relativi a quanto comunicato da ILVA con n. Dir. 135/15 del 30/4/2015 riguardo il fatto che il limite emissivo di legge per il boro non può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'AIA.		La diffida si ritiene chiusa in ragione della trasmissione, da parte del gestore, della nota DIR 135 e 202/2015. Gli esiti della campagna sono stati trasmessi con successiva nota DIR 72/2016.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
VI Scorie e impianto trattamento VR.7	Prot. ISPRA 26472 del 17/06/2015 (DVA/2015/15996 del 17/06/2015)	ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché: a) effettui lo stoccaggio della scoria non deferrizzata solo in aree dello stabilimento dotate dei necessari presidi ambientali di impermeabilizzazione e di regimazione delle acque al fine di prevenire eventuali pericoli di percolamenti e dispersioni di inquinanti nelle varie matrici ambientali; b) ultimazione, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata, impartita con la precedente diffida DVA 38380 del 20/11/2014, della durata di tre mesi, con analisi della scoria attivata in data 09/12/2014 con nota DIR.479 del 05/12/2014, interrotta in data 13/01/2015 con nota DIR 017 del 19/0112015 e riattivata in data 12/05/2015 con nota DIR 146 dell'1/05/2015; alla scadenza dei tre mesi lavorativi, trasmissione dei risultati dei test effettuati completi di tutte le caratterizzazioni prescritte dal DM 05/02/98, ai sensi del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963-964 di 973) AIA 2011, corredati da una relazione sui lotti di scoria deferrizzata conformi destinati al recupero ambientale, con esatta descrizione del destino finale dei lotti non conformi al recupero, tenuti questi ultimi distinti dai lotti di scoria conformi, in attesa dell'approvazione da parte dell' Autorità Competente di una proposta alternativa sul destino dei lotti non conformi; c) trasmetta, per Posta Elettronica Certificata sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia, la seguente documentazione: - procedure adottate e attuali modalità di gestione delle acque di dilavamento provenienti dall'area 66, di deposito preliminare dei rifiuti, inviate all'impianto VR.7 nel contesto delle attuali condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento; - cronoprogramma degli adeguamenti sui presidi ambientali approvati dal DL 112015 del 05/01/2015, convertito dalla L.20 del 04/03/2015, di cui alla nota prot. 4/U/11-12-2014 (pag. 8 di 23) relativa alla "modalità di gestione dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA S.p.A. di Taranto", AIA 2011 "Prescrizioni P197, P201, 203, P204, P205, P206 e P207: adeguamento delle aree di stoccaggio", con particolare riferimento a interventi di coperture e pavimentazione delle aree entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione, al fine di prevenire eventuali impatti sull'ambiente.	DVA/2015/17246 02/07/2015	Dir. 259/15 del 17/7/2015 (DVA/2015/18982 del 21/7/2015)	DVA/2015/19634 del 27/07/2015	ISPRA con nota prot. 39562 del 10/9/2015 (DVA/2015/22858 del 10/9/2015) ha riscontrato la nota DVA del 27/7/2015 comunicando che nell'ambito del sopralluogo di luglio 2015 ILVA ha comunicato che il TAR di Lecce ha disposto con atto monocratico l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dell'atto di diffida n. DVA-17246 del 2/7/2015 fissando la trattazione collegiale in camera di consiglio per il 9/9/2015. ISPRA con nota prot. 38709 del 4/9/2015 (DVA-2015-22371 del 4/9/2015) ha riscontrato la nota n. 48167 del 20/7/2015 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato fornendo chiarimenti in merito all'affare legale n. 622/2015 del 20/7/2015 ricorso con sospensiva al TAR di Lecce contro la diffida DVA/2015/17246 del 2/7/2015.	La diffida si ritiene chiusa in quanto il TAR di Lecce, con SENTENZA N. 198/2016, accoglie il ricorso e in parte lo dichiara inammissibile per carenza della portata lesiva della diffida. Si fa presente che la sentenza del TAR ha accolto il ricorso di ILVA in merito alla parte a) della diffida. Mentre per la parte b) la diffide si intende chiusa per effetto dell'art. 10 del DPCM 29 settembre e con l'applicazione della registrazione REACH sulla scoria di acciaieria. Per quanto attiene il punto c) ILVA ha trasmesso con nota DIR 259/2015 i riscontri in merito alla già avvenuta comunicazione del flusso delle acque presso l'impianto VR7. Le problematiche di cui alla diffida sono state superate per chiusura del deposito dell'area 66. Gli adempimenti di cui al suddetto punto della diffida sono stati chiusi con l'invio della nota Dir 75/2016.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
VII Big bags SH AFO 2 e discarica pericolosi	prot. ISPRA 43374 del 02/10/2015 (DVA-2015-24811 del 5/10/2015)	<p>VIOLAZIONI</p> <p>1) mancata identificazione dei big-bags rinvenuti il giorno 29 luglio 2015 nelle aree di produzione silos polveri di Stock House AF02, in violazione di quanto indicato al § 9.6.1 "Gestione dei Rifiuti Prodotti" del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pago 943 di 973) parte integrante dell'AIA 2011, ottavo capoverso; mancato rispetto delle modalità e condizioni di legge che rendono applicabile il deposito temporaneo, per le polveri estratte dai silos di Stock House TF02, in violazione della prescrizione § 9.6.2 "Deposito temporaneo" del Parere dell'AIA 2011 per la permanenza non autorizzata dei rifiuti pericolosi in area di produzione non attrezzata allo scopo;</p> <p>2) superamento dei termini di legge (60 giorni) per l'invio delle modalità monitoraggio della rete piezometrica, approvate con decreto legge n.1/2015 del 05/01/2015, convertito dalla legge n. 20 del 04/03/2015 che recita "... il conferimento dei rifiuti in discarica, ", , potrà avvenire "... solo dopo.... l'esecuzione di una campagna di monitoraggio sulla rete piezometrica del comprensorio discariche ILVA, le cui modalità di campionamento ed il set analitico dovranno essere preventivamente concordate con l'Autorità di controllo entro 60 giorni.</p> <p>PRESCRIZIONI Per la violazione di cui al sopra indicato punto</p> <p>1) ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché, entro quindici giorni dalla data di ricezione della diffida e comunque entro i tempi tecnici strettamente necessari trasmetta all'ISPRA e all'ARPA Puglia, la documentazione attestante le procedure e le modalità di gestione dei rifiuti adottate, per il rispetto delle prescrizioni del § 9.6, I del PIC (pag. 943 di 973), con particolare attenzione a quelli prodotti dai silos polveri di Stock House AFO, al fine di assicurare l'etichettatura degli imballaggi e la riduzione al minimo tecnicamente possibile dei tempi di trasferimento al deposito.Per la violazione di cui al sopra indicato al punto 2) propone che il gestore aggiorni la documentazione sinora trasmessa e proceda alla definizione del richiesto accordo con ARPA Puglia.</p>	DVA/2015/25756 14/10/2015	Dir. 434/2015 del 02/11/2015 (DVA/2015/27502 del 03/11/2015 Dir. 122/16 del 07/04/2016 (9460/DVA del 07/04/2016)	DVA/2015/29764 27/11/2015 DVA 2016/13099 del 13/05/2016	ISPRA con nota n. 35789 del 14/6/2016 (15842/DVA del 14/6/2016) ha risposto alla nota DVA del 13/5/2016 comunicando il superamento parziale della diffida essendo ancora in attesa di ulteriori chiarimenti da ILVA. Nota n. Dir 327/2016 del 27/07/2016 (DVA 19785 del 28/07/2016) con cui ILVA ha trasmesso gli ulteriori chiarimenti richiesti d ISPRA. – In attesa del parere di ISPRA	La diffida si ritiene chiusa in quanto il GI ha riscontrato che i chiarimenti di ISPRA di cui alla diffida sono stati implementati nel protocollo n. 18 di cui al paragrafo 14 del PM ₆ C (2016) "Campagne di monitoraggio effettuate sulla rete piezometrica delle discariche e definizione della procedura per la validazione dei campionamenti " riferito alle campagne di monitoraggio e validazione dei campionamenti della rete piezometrica delle discariche autorizzate con le proposte del sub-commissario prot. 5/U/19-12-2014 e prot.6/U/19-12-2014 approvate con Legge n. 20/2015, identificate con i numeri 2 e 3 nella planimetria allegata alla nota ILVA prot. Dir. 537 del 02/11/2016 dove vengono definiti frequenza di trasmissione degli esiti dei controlli nonché le modalità di esecuzione del piano di monitoraggio delle acque sotterranee (punti, parametri e tempistiche). Tale protocollo è stato approvato con nota ISPRA prot. n. 46939 del 25 settembre 2017 la cui ratifica è contenuta nell'art. 4, comma 1 del DPCM 29 settembre 2017.
VIII Gestione rifiuti	Prot. ISPRA 45441 del 13/10/2015 (DVA-2015-25664 del 14/10/2015)	<p>Modalità di gestione del rifiuto CER 161104 non conforme alle prescrizioni AIA, in quanto stoccato nella medesima area senza adeguata differenziazione tra dep. Preliminare D15 e la messa in riserva R13.</p> <p>ISPRA propone quindi di diffidare il Gestore affinché trasmetta la documentazione attestante il rispetto delle procedure e delle modalità di gestione dei rifiuti adottate in attuazione dell'AIA, con particolare attenzione alla preventiva caratterizzazione del rifiuto CER 161104 al fine di individuare la forma di gestione più adeguata, in considerazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni alternative di smaltimento o di recupero.</p>	DVA/2015/27845 06/11/2015	Dir. 472/2015 del 20/11/2015 (DVA/2015/29460 del 24/11/20145)	DVA/2015/30152 01/12/2015		La diffida si ritiene chiusa in quanto ILVA ha comunicato con nota Dir 75/2016, ad integrazione della nota Dir 472/2015 che il deposito è stato chiuso e che sono state concluse le indagini di caratterizzazione delle matrici ambientali con nessuna contaminazione delle matrici suolo sottosuolo e acque sotterranee.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
IX Prescrizione UA21 tematica acustica	prot. ISPRA 57210 del 16/12/2015 (DVA/2015/31646)	<p>ISPRA a seguito della nota ILVA n. Dir. 439/2015 ha proposto di diffidare ILVA per le seguenti carenze in merito all'attuazione della prescrizione n. UA21:</p> <p>1. non è stata aggiornata la valutazione sulla rumorosità delle principali sorgenti interne allo stabilimento e degli eventuali interventi di mitigazione ad essa conseguenti, soprattutto in riferimento all'applicazione delle BAT;</p> <p>2. i valori oggetto di monitoraggio sono stati confrontati con i limiti di immissione ipotizzati dal gestore, senza alcun confronto con i limiti di emissione; inoltre il confronto con i limiti di immissione non è stato effettuato mediante misure in facciata agli edifici come previsto dal D.M. 16/03/1998;</p> <p>3. le nuove misure non sono state integrate con altri dati in prossimità dei ricettori, utilizzando un modello di simulazione acustica;</p> <p>4. non è stata ancora specificata la logica di attivazione dei nebulizzatori; inoltre dagli scenari di funzionamento riportati nella relazione in oggetto, ad oggi non risulta chiaro se esiste correlazione tra la velocità e la direzione del vento ed accensione delle macchine ed inoltre necessita di chiarimento lo scenario in cui i nebulizzatori si accendono contemporaneamente sui lati opposti dei parchi primari.</p> <p>Pertanto ISPRA propone di diffidare il gestore a rielaborare entro 90 giorni un nuovo documento che annulli e sostituisca il precedente recependo le osservazioni formulate.</p>	651/DVA del 13/01/2016	<p>Dir. 87/16 del 11/3/2016 (6947/DVA del 14-03-2016 e 7283/DVA del 16/3/2016 con CD) con cui ILVA ha trasmesso riscontro alla diffida.</p> <p>Dir. 151/16 del 19/4/2016 (10595/DVA del 19-04-2016) con cui ILVA riscontra la nota ISPRA prot. 23322 del 15/04/2016</p>		<p>ISPRA con nota 23322 del 15/4/2016 (10228/DVA del 15/4/2016) ha comunicato ad ILVA che ritiene che la relazione trasmessa con la nota DIR 87/16 dell'11/3/2016, non soddisfi alle richieste della diffida 13//01/2016 ed al provvedimento autorizzativo vigente. Pertanto chiede a ILVA di procedere ad opportuni riscontri recependo le osservazioni formulate.</p>	<p>Diffida citata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 25, del paragrafo 3 della citata relazione. ILVA con nota prot. Dir. 397/17 del 29/07/2017, tenuto conto delle osservazioni di ISPRA di cui alla nota del 15/04/2016 ha trasmesso la relazione tecnica relativa alla valutazione di impatto acustico 2016. IL GI ha riscontrato il superamento degli adempimenti di cui alla diffida con invio della relazione di cui alla suddetta nota DIR 393/2017.</p>
X Gestione acqua in uscita vasca campo di colata AFO/4	Prot. ISPRA 29655 del 20/05/2016 (13725/DVA 20/05/2016)	<p>Violazione della prescrizione terzo capoverso della prescrizione 89 dell'AIA 2012 relativa all'obbligo di notifica delle eventuali modifiche relative all' impianto, per la successiva eventuale valutazione e/o integrazione delle condizioni di monitoraggio da parte dell'Autorità Competente, con particolare attenzione al trattamento delle acque che dalla vasca/pozzetto trappola del campo di colata B dell'impianto AFO 4 afferiscono all'asta fognaria in collegamento con il primo canale di scarico finale (SF1). Pertanto ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché trasmetta:</p> <p>- specifica relazione in merito alla gestione delle acque in uscita dalla vasca/pozzetto trappola di ogni singolo campo di colata degli impianti altiforni, con particolare attenzione al campo di colata B dell'impianto AFO 4, nel contesto delle attuali condizioni di funzionamento degli impianti di trattamento;</p> <p>- procedure adottate e attuali modalità di gestione dei sedimenti presenti all'interno della suddetta vasca trappola al fine di limitare/evitare impatti sull'ambiente;- proposta di modalità di autocontrolli analitici con relative frequenze ed individuazione dei punti di campionamento, per limitare/prevenire eventuali trascinamenti di sedimenti nell'asta fognaria in collegamento con i canali di scarico finale.</p>	14125/DVA 25/05/2016	<p>Dir. 236 del 09/06/2016 (9/06/201615481/DVA) e Dir. 318 del 20/07/2016 (DVA 19141 del 21/07/2016)</p>		<p>Diffida riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 28, del paragrafo 3 della citata relazione, dove viene riportato che “<i>nel prossimo controllo ordinario sarà valutato lo stato di attuazione dell'intercettazione dello scarico delle vasche/pozzetti trappola degli AFO per rilanciare le acque raccolte nelle vasche di granulazione come indicato nella nota DIR 236/16 del 09.06.16 al fine di prevenire il rischio di eventuali trascinamenti di sedimenti nella rete fognaria in collegamento con il primo canale di scarico</i>”.</p>	<p>ILVA con nota DIR 236 del 08/06/2016 aveva comunicato che, al fine di prevenire il rischio di eventuali trascinamenti di sedimenti nella rete fognaria in collegamento con il primo canale di scarico, avrebbe proceduto con l'intercettazione dello scarico delle vasche/pozzetti trappola degli impianti AFO e con il rilancio nelle vasche di granulazione le acque raccolte nei pozzetti denominati fossa scarico vasca loppa. Con nota DIR 91 del 15/02/17 è stato trasmesso il crono-programma delle attività di realizzazione dei lavori afferenti al medesimo ordine dei lavori, con previsione di ultimazione entro il mese di marzo 2017. Il Gestore nel corso dell'ispezione del 18-20 luglio 2017 ha dichiarato quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">• sono stati conclusi i lavori edili;• sono stati installati la tubazione e le pompe;• è ancora in corso l'impermeabilizzazione dei pozzetti trappola delle vasche di raccolta. <p>L'entrata in esercizio è prevista per:</p> <ul style="list-style-type: none">• AFO 1 entro 30 settembre 2017;• AFO 2 entro 15 settembre 2017;• AFO 4 entro il 30 ottobre 2017. <p>Il GI ha verificato, previo sopralluogo effettuato nel corso della v.i. del 25-30 ottobre 2017, quanto dichiarato dal gestore e che tutti i lavori compreso AFO 4 sono stati completati. Il gestore ha mostrato evidenze dei verbali di collaudo del sistema e l'ordine di acquisto delle pompe di backup a corredo della ridondanza del sistema. Il gestore precisa che il collegamento idraulico con la rete fognaria è impedito da un sistema di drenaggio con pompe, mentre permane il collegamento precedente in qualità di sistema di sicurezza come troppopieno che scarica in fognatura previo allarme.</p>

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
XI Gestione rifiuti vasche area SOT	prot. ISPRA 31257 del 27/05/2016 (14410/DVA 27/06/2016)	Violazione delle seguenti prescrizioni dell'AIA in riferimento a: 1) mancata osservanza della prescrizione di cui al § 9.6.1 dell'AIA 2011 relativo alla "Gestione dei rifiuti prodotti ". Il mancato rispetto della prescrizione è evidenziato dalla modalità di gestione dei rifiuti non ancora caratterizzato all'interno delle due vasche lato Appia e lato Statte, presso l'impianto biologico nel reparto SOT, modalità che viola anche il principio di tracciabilità dei rifiuti, obbligo previsto dall 'art.18 8-bis del DLgs. 152/06; 2) art.256 del DLgs. 152/06 quale attività di gestione di rifiuti non autorizzata stante il tempo trascorso tra la dismissione delle due vasche e il completamento delle operazioni di caratterizzazione e smaltimento del rifiuto conseguentemente prodotto. Pertanto ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché trasmetta: -la documentazione attestante il rispetto delle procedure e le modalità di gestione dei rifiuti adottate, per il rispetto delle prescrizioni del § 9.6.1 del PIC (pag. 943 di 973) dell'AIA 2011, con particolare attenzione alla preventiva caratterizzazione dei rifiuti, al fine di individuare la forma di gestione più adeguata in relazione alle caratteristiche chimico fisiche individuate, per il successivo invio ad operazioni di smaltimento o di recupero.	15609/DVA 10/06/2016	Dir. 259/2016 del 24/06/2016 (16905/2016 del 24/06/2016) Dir. 295/2016 del 12/07/2016 (18292/DVA del 12/07/2016)	18037/DVA del 8/7/2016	Diffida riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 5, del paragrafo 3 della citata relazione, che " <i>chiede di acquisire informazioni, inerenti l'ubicazione di stoccaggio e la destinazione finale del medesimo rifiuto, corredate dalle attestazioni di registrazione della movimentazione del citato materiale, con descrizione delle azioni adottate al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo ambientale. Relativamente al programma delle manutenzioni al fine di prevenire eventi incidentali simili a quello avvenuto nel mese di gennaio 2016 al filtro preseparatoratore catrame linea 5</i> ".	La diffida si intende chiusa per effetto dell'avvenuto controllo della documentazione inviata da ILVA con nota DIR 419/2017 a riscontro e a chiusura della diffida stessa (Nota. ARPA Puglia Prot. 61644-32 del 13 ottobre 2017).
XII Caratterizzazione e gestione polveri elettrofiltri MEEP	prot. ISPRA 34094 del 06/06/2016 (15195/DVA 07/06/2016)	Violazione delle seguenti prescrizioni dell 'atto autorizzativo in riferimento a: 1) mancato rispetto dell' obbligo di caratterizzazione dei rifiuti da eseguirsi ogni 12 mesi, come indicato al paragrafo 9.6.1 ,pag. 943 quarto capoverso PIC dell'AIA 2011, in quanto non risultano essere stati effettuati nell' anno 2015 campionamenti con le relative determinazioni analitiche del rifiuto CER 100207' (Polveri MEEP); 2) inadeguata modalità per la prevenzione di eventi incidentali e di malfunzionamento, al fine di ottemperare al § 9.9 pag. 967 penultimo e ultimo capoverso del PIC dell'AIA 2011, proprio sulla base di complessivi 36 eventi, nel bienn io 2014-15, di lacerazione dei sacchi big-bags di contenimento delle polveri dei filtri MEEP ed in considerazione della mancata revisione della apposita procedura PO G4 PA 20 33, nonché di eventuale adozione di interventi strutturali e gestionali tali da evitare il ripetersi di potenziali rilasci incontrollati di sostanze inquinanti nell'ambiente secondo sequenze di eventi incidentali, e di conseguenti malfunzionamenti, già sperimentati in passato e ai quali non si è posta la necessaria attenzione. Pertanto ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché trasmetta: a) descrizione delle procedure atte ad assicurare la puntuale osservanza dell'obbligo di caratterizzazione dei rifiuti da eseguirsi ogni 12 mesi, come indicato dall'AIA del 2011; b) revisione della procedura operativa PO G4 PA 20 33 per eliminare/minimizzare il ripetersi degli eventi incidentali e di malfunzionamento già registratisi, anche sulla base della serie storica degli episodi avvenuti nell'ultimo biennio 2014/15 per i sistemi di contenimento e raccolta delle polveri dei filtri MEEP, valutando l' idoneità del materiale impiegato ad alte temperature e la possibilità di utilizzare specifici dispositivi, ed eventuali ulteriori sistemi di raffreddamento, bagnatura, assorbimento e contenimento delle polveri, a l fine di ridurre al minimo i rischi per gli addetti ed evitare eventuali rilasci di sostanze inquinanti nell'ambiente.	15780/DVA 14/06/2016	Dir. 261/2016 (17021/DVA del 27/06/2016)	18026/DVA del 8/7/2016	Riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 4, del paragrafo 3 della citata relazione, che prevede ulteriori condizioni di monitoraggio da implementare entro 20 gg dalla notifica della relazione.	La diffida si intende chiusa in quanto il gestore ha illustrato direttamente al GI nel corso della v.i. del 25-27 ottobre le integrazioni inserite all'interno della POG4PA20 già inviata agli enti con DIR 601/17 corredata con l'evidenza delle registrazioni dei valori di temperatura all'interno dei depositi polveri filtri MEEP effettuati dal comando di VVF di stabilimento (allegato 2 al verbale di visita in loco).Al riguardo il GI nel corso della visita del 25-27 ottobre 2017 ha richiesto al gestore copia del registro di carico e scarico relativo alle operazioni di carico che è stato trasmesso dal gestore con nota DIR 653/2017 del 10 novembre 2017.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
XIII Errata compilazione formulari rifiuti	prot. ISPRA 35793 del 14/06/2016 (15840/DVA 14/06/2016)	Diffida per irregolare compilazione formulari e schede SISTRI. ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché trasmetta una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di incomplete compilazioni dei formulari inerenti la gestione dei rifiuti.	16866/DVA del 24/06/2016	Dir. 311/2016 del 18/07/2016 (18876/DVA del 18/07/2016)	22463/DVA del 13/09/2016	Riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 12, del paragrafo 3 della citata relazione, senza indicare ulteriori condizioni di monitoraggio.	La diffida si intende chiusa per effetto della trasmissione della nota DIR 311/2016 con la quale ILVA ha chiarito gli aspetti di cui alla diffida. (cfr relazione visita in loco conseguente alla v.i. del luglio 2016 ISPRA)
XIV Recupero ambientale R10 scorie non trattate 100202 e deposito temporaneo area 51	prot. ISPRA 39921 del 05/07/2016 (17706/DVA del 05/06/2016)	<p>Si riscontra la violazione delle seguenti prescrizioni dell'atto autorizzativo in riferimento:</p> <p>1) mancato rispetto del § 9.6.4.8 del PIC (pagg .963-964 di 973) parte integrante del decreto AIADVA-DEC-20 11-0000450 del 04 agosto 20 II che prescrive che l'attività di recupero ambientale RIO per le scorie non trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/1998 per la concentrazione del parametro Bario;</p> <p>2) violazione della prescrizioni di cui al § 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC terzocapoverso della pago 943 di 973) parte integrante del decreto AIA prot. DVA-DEC-2011-450 del 04-08-11 relativo alla "Gestione dei rifiuti prov. dalli " ave viene disposto che " ... la gestione deirifiuti deve rispettare la normativa di settore ... " ; infatti per il rifiuto CER 170504 "terre e roccheda scavo" proveniente dai lavori di scavo in area GRF, conferite nel deposito temporaneo 51, è stato superato il limite temporale di tre mesi, contravvenendo a quanto previsto dal comma 2 lettera bb) dell'art. 183 del DLgs.152/06, per lo stoccaggio del rifiuto nel deposito temporaneo; a partire dal 22/0112016, il Gestore non ha ottemperato all'obbligo di avviare a smaltimento le terre rocce da scavo depositate in area 51 nei tre mesi previsti, gestendo di fatto il deposito come un deposito preliminare (D15) non autorizzato. Pertanto ISPRA propone di diffidare il Gestore affinché:</p> <p>a) effettui, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, caratterizzazioni analitiche, incluso il test dell'eluato, della scoria deferrizzata CER 100202 per ogni trasporto standardizzato di 990.000 Kg, al fine di attestare in maniera continuativa, per un periodo di tre mesi, l'ottemperanza di quanto prescritto nel § 9.6.4.8 del PIC (pagg .963-964 di 973) dell'AIA 2011;</p> <p>b) comunichi preventivamente sia all'ISPRA sia all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, le date di effettuazione dei campionamenti di cui al punto a), per consentire la supervisione dei monitoraggi e le eventuali verifiche in contraddittorio da parte di ARPA Puglia;</p> <p>c) trasmetta i rapporti analitici dei campionamenti, non appena disponibili, completi di tutte le caratterizzazioni prescritte dal DM 05/02/1998, incluso il test dell'eluato, ai sensi del § 9.6.4.8 del PIC AIA 2011;</p> <p>d) inoltri, alla scadenza dei tre mesi lavorativi, una relazione sui lotti di scoria deferrizzata conformi destinati al recupero ambientale, con esatta descrizione del destino finale dei lotti non conformi al recupero, tenuti questi ultimi distinti dai lotti di scoria conformi, in attesa dell'approvazione da parte dell' Autorità Competente di una proposta alternativa sul destino dei lotti non conformi;</p> <p>e) trasmetta una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di superamenti del limite temporale di tre mesi, previsto dal dettato normativo del comma 2 lettera b) dell'art. 183 del DLgs.152/06 e srni, per lo stoccaggio del rifiuto nel deposito temporaneo.</p>	18406/DVA del 12/07/2016	Dir. 328/2016 del 27/07/2016 (19755/DVA del 27/07/2016)	22462/DVA 13/09/2016	Riscontrata da ISPRA con la trasmissione della relazione finale della visita in loco di luglio 2016 (nota n. 61064 del 18/10/2016 (DVA 25408 del 18/10/2016)), e precisamente da quanto indicato al punto 11, del paragrafo 3 della citata relazione, ove riporta “ILVA ha comunicato con nota DIR 328 del 27/07/16 l'avvio in data 01/08/2016 di una campagna di caratterizzazione trimestrale della scoria deferrizzata, pur avendo presentato ricorso al TAR Lecce impugnando il citato provvedimento ministeriale prot. DVA 18406 del 12/07/16”. nota n. 55875 del 20/09/2016 (DVA 23082 del 20/09/2016) con la quale ISPRA ha dato riscontro alla nota dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. 40761 del 02/08/2016, relativa al ricorso di ILVA per l'annullamento della diffida DVA 18406 del 12/07/2016	La diffida si intende chiusa in quanto ILVA ha inviato gli esiti delle campagne di campionamento con Nota DIR 601/2017 per i quali Arpa Puglia ha richiesto i certificati delle analisi nel corso della v.i. del 25-27 ottobre 2015 che ILVA ha provveduto ad inviare con nota 653/2017 del 10 novembre 2017. Il GI, riguardo alle analisi sulla scoria deferrizzata, ha preso atto di quanto precisato dal gestore in merito alla volontà di avvalersi dell'art. 10 comma1 del DPCM 29 settembre 2017 che lascia facoltà di non effettuare i test sull'eluato ai sensi del DM 5 febbraio 1998 così come già avvenuto in vigore della Legge 20/2015. Il gestore dichiara che ha provveduto ad effettuare la registrazione REACH della scoria di acciaieria.

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
XV Omesse comunicazioni di emissioni non conformi ai sensi del § 13.5 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	prot. ISPRA 61273/2016 del 19/10/2016 (25945/DVA 19/10/2016)	ISPRA ha proposto di diffidare il Gestore affinché trasmetta all’Autorità Competente e agli Enti di Controllo una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori limite stabiliti nell'autorizzazione ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche	25842/DVA del 24/10/2016	Dir. 531/2016 del 08/11/2016 (27082/DVA del 08/11/2016) Dir. 608/2016 del 05/12/2016 (29455/DVA del 05/12/2016)	27872/DVA del 16/11/2016 28594/DVA del 24/11/2016	66596 del 16/11/2016 (27844/DVA del 16/11/2016) 68611 del 25/11/2016 (28741/DVA del 25/11/2016)	Riscontrata da ISPRA con la trasmissione della nota prot. 75169 del 30/12/2016 (DVA 31356 del 30/12/2016)con cui ISPRA ha trasmesso le prime valutazioni a d esito del sopralluogo del 19-21/12/2016. In particolare dal punto 2 della nota, si apprende il superamento delle diffide del 24/10/2016 e del 24/11/2016. Il ricorso è stato cancellato dal ruolo.
XVI Omesse comunicazioni malfunzionamenti di cui alla prescrizione indicata al § 12.6 del PMC	prot. ISPRA 67057 del 17/11/2016 (28007/DVA del 18/11/2016)	Assenza di una comunicazione immediata all’Autorità Competente ed all’Autorità di controllo in relazione al malfunzionamento che ha avuto luogo in data 15/10/16 sul fascio tubiero dei forni di combustione e della conseguente fermata del sistema di desolfurazione del gas di cokeria, in quanto l’evento con potenziali ripercussioni all’esterno dello stabilimento è stato comunicato dal gestore soltanto in data 18/10/16 con nota DIR 504/2016. Per la violazione di cui sopra ISPRA ha proposto di diffidare il Gestore affinché, trasmetta: a) una nota illustrante le misure adottate per evitare il ripetersi di tardive comunicazioni in caso di malfunzionamenti che possano compromettere la performance ambientale; b) informativa delle azioni adottate sia come interventi di manutenzione preventiva che come procedure di controllo, per evitare il continuo susseguirsi di malfunzionamenti all’impianto desolfatore gas di cokeria.	28586/DVA del 24/11/2016	Dir. 617/2016 del 06/12/2016 (29645/DVA del 06/12/2016)	30696/DVA del 20/12/2016		Riscontrata da ISPRA con la trasmissione della nota prot. 75169 del 30/12/2016 (DVA 31356 del 30/12/2016)con cui ISPRA ha trasmesso le prime valutazioni a d esito del sopralluogo del 19-21/12/2016. In particolare dal punto 2 della nota, si apprende <u>il superamento</u> delle diffide del 24/10/2016 e del 24/11/2016.
XVII Deposito temporaneo RK in area 12	prot. ISPR 15033 del 27/03/2017 (7186/DVA del 27/03/2017)	Per le violazioni riscontrate ISPRA ha proposto di diffidare il Gestore affinché trasmetta evidenza delle seguenti attività: a) adeguamento della cartellonistica esposta presso il deposito 36A contenente rifiuti pericolosi CER 150202* (assorbenti, stracci, indumenti con sostanze pericolose, stato fisico solido non polverulento) e presso il deposito 36B dedicato ai rifiuti CER 130507* (acque oleose liquido classe di pericolo HPI4) e CER 130205* (olio esausto, stato fisico liquido) con l'inserimento della classe di pericolo pertinente; b) copertura anche tramite sistema mobile, presso il deposito 12A, della vasca adibita allo stoccaggio, in caso di emergenza o di manutenzione dell'impianto di filtropressa, dei fanghi da disidratare CER 100215 provenienti dagli impianti di laminazione TNA1 e TNA2 e dal treno lamiere TLA; c) copertura, anche tramite sistemi mobili, del deposito temporaneo 36E(RJ) adibito al deposito delle terre e rocce da scavo CER 170504 (solido non polverulento).	7589/DVA del 29/03/2017	Dir. 226/2017 del 12/04/2017 (9002/DVA del 12/04/2017), con cui ILVA ha chiesto l'annullamento della diffida.	9474/DVA del 20/04/2017	DIFFIDA CON CONTENZIOSO Rapporto Informativo trasmesso con nota DVA – 11965 del 22/05/2017 per le valutazioni tecniche rinviato integralmente alle valutazioni che ISPRA vorrà predisporre e controdedotto solo sulla parte in diritto riferita alla deroga sul potere di diffida durante il commissariamento. Ad oggi dal sito giustizia amministrativa non risulta alcuna udienza e alcun provvedimento emanato	ILVA con Dir. 226/17 del 12/04/2017 ha trasmesso riscontri in merito alla diffida DVA 7589 del 29/03/2017; verifica ed acquisizione evidenze degli interventi previsti dalla predetta nota DIR 226 Il gestore dichiara che avverso detta diffida ha proposto ricorso al TAR Puglia Sez. Lecce rubricato al numero 507/2017 e notificato alle parti il 7 aprile 2017. A fronte dei rilievi oggetto di diffida (Deposito Temporaneo) il gestore ha rilevato come il termine per gli adeguamenti sia da intendersi come quello fissato dai decreti ILVA e/o da specifiche disposizioni normative in merito (proroga attualmente al 30 settembre 2017). Il gestore dichiara nella nota DIR 226/2017 che, nelle more e fermo restando il ricorso sopra citato, ha programmato/eseguito l'adeguamento della cartellonistica presso il deposito 36A e 36B, ad emettere la richiesta di acquisto per progettazione, fornitura e montaggio della copertura del Deposito Temporaneo 12A dei fanghi da impianti laminazione TNA1 e TNA2 e del treno lamiere. Il deposito temporaneo 36E (RJ), destinato alle Terre e Rocce di Scavo, è chiuso in quanto ancora in corso le opere edili di ampliamento. Quanto sopra anche

N. progressivo diffida	Nota ISPRA	Prescrizioni ISPRA	Nota DVA DIFFIDA	Riscontro/i Gestore	Richiesta MATTM parere ISPRA	Verifica ISPRA	Riscontro ISPRA in esito a v.i. 25 27 ottobre 2017
							a riscontro da parte del GI alla lettera MATTM protocollo 9474 del 20 aprile 2017. La diffida si intende chiusa in quanto l'oggetto della diffida medesima rientra negli adempimenti (lavori di adeguamento) la cui scadenza è stata prorogata dal DPCM 29 settembre 2017 di recente approvazione al 31/12/2018. Il gestore consegna documentazione esplicativa riguardo allo stato avanzamento lavori.(allegato 3 al v.i. del 25-27 ottobre 2017)
XVIII ambientale R10 scorie non trattate 100202 e deposito temporaneo area 51	prot. ISPRA 18991 del 14/04/2017 (9191/DVA del 18/04/2017)	Mancato rispetto del § 9.6.4.8 del PIC (pagg.963-964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 che prescrive che l'attività di recupero ambientale R10 per le scorie non trattate CER 100202 sia subordinato all'ottemperanza del test di cessione ai limiti prescritti dal DM 05/02/98 per la concentrazione dei parametri Bario e Floruri. Ispra evidenzia che la violazione è stata accertata anche precedentemente con nota ISPRA 39921 del 05/07/2016 (Diffida n. 19), e quindi nel corso dell'ultimo anno (i 365 gg precedenti l'ultimo accertamento dall'accertamento). Per la violazione ISPRA ha proposto di diffidare il Gestore affinché proceda: a) ultimazione, compatibilmente con la funzionalità degli impianti, della campagna di monitoraggio sulla scoria deferrizzata CER 100202, impartita con la precedente diffida DVA 18406 del 121712016, della durata di tre mesi; b) alla scadenza dei tre mesi lavorativi, trasmissione per Posta Elettronica Certificata, all'Autorità Competente, all'ISPRA e all'ARPA Puglia - Direzione Scientifica e Dipartimento di Taranto, dei risultati dei test effettuati completi di tutte le caratterizzazioni prescritte dal DM 09102198, ai sensi del § 9.6.4.8 del PIC (pagg. 963964 di 973) parte integrante del decreto AIA DVA-DEC-2011-450 del 04 agosto 2011, corredati da una relazione sui lotti di scoria deferrizzata conformi destinati al recupero ambientale, con esatta descrizione del destino finale dei lotti non conformi al recupero, tenuti questi ultimi distinti dai lotti di scoria conformi, in attesa dell'approvazione parte dell'Autorità Competente di una proposta alternativa sul destino dei lotti non conformi	9468/DVA del 20/04/2017 con cui la DVA ha disposto la seconda diffida, chiedendo ad ISPRA di effettuare una valutazione della confrontabilità delle procedure analitiche utilizzate dal laboratorio ARPA con quelle utilizzate da ILVA, e di trasmetterne gli esiti alla DVA.	Dir 265 del 04/05/2017 (10509/DVA del 05/05/2017), con cui ILVA ha contestato la diffida	11924/DVA del 15/05/2017	DIFFIDA CON CONTENZIOSO Nota prot 24370 del 17/05/2017 (DVA 11569 del 17/05/2017) in merito al ricorso presentato da ILVA al TAR di Lecce per l'annullamento della diffida.	La diffida si intende chiusa in quanto ILVA ha inviato gli esiti delle campagne di campionamento con Nota DIR 601/2017 per i quali Arpa Puglia ha richiesto i certificati delle analisi nel corso della v.i. del 25-27 ottobre 2015 che ILVA ha provveduto ad inviare con nota 653/2017 del 10 novembre 2017. Il GI, riguardo alle analisi sulla scoria non trattata, ha preso atto di quanto precisato dal gestore in merito alla volontà di avvalersi dell'art. 10 comma1 del DPCM 29 settembre 2017 che lascia facoltà di non effettuare i test sull'eluato ai sensi del DM 5 febbraio 1998 così come già avvenuto in vigore della Legge 20/2015. Il gestore dichiara che ha provveduto ad effettuare la registrazione REACH della scoria.